

# 2024 ESTRATTO POLIZZA TUTELA LEGALE ISCRITTI SNFIA

## AMBITO DI OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati **per sinistri avvenuti nell'ambito della loro attività lavorativa**, anche in qualità di Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) svolta per conto dell'Impresa di Assicurazione presso la quale lo stesso ricopre la qualifica di lavoratore dipendente.

## SPESE GARANTITE

La Società assicura:

- le spese legali per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei limiti delle garanzie previste dalla presente polizza.

La Società non assicura:

- i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
- le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

## MASSIMALI

Massimale per sinistro	€ 6.000,00	Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro
Massimale per difesa penale relativamente alla garanzia 5 dell'art. 18 Garanzie	€ 10.000,00	Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro
Massimale per anno assicurativo	€ 150.000,00	Indipendentemente dal numero dei sinistri insorti nell'anno assicurativo
Franchigia per sinistro	€ 1.000,00	La franchigia viene applicata per ogni singolo sinistro. Nel caso di unico sinistro che coinvolga più assicurati, la franchigia verrà applicata una sola volta

Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione della franchigia e con aumento del massimale per sinistro del 50% (cinquanta per cento), fermo il massimale previsto per anno assicurativo.

## GARANZIE

- a) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa (per sinistri avvenuti nell'ambito della loro attività lavorativa.)
- b) Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte (per sinistri avvenuti nell'ambito della loro attività lavorativa.)
- c) Vertenze con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali, inclusa la presentazione del ricorso amministrativo gerarchico (per sinistri avvenuti nell'ambito della loro attività lavorativa.)
- d) **Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente.** La prestazione opera,

laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR). Per la gestione della fase stragiudiziale opera il sottolimito di € 1.000 (mille) per Sinistro, come meglio indicato all'articolo 25 Gestione del Sinistro (senza franchigia).

e) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;

*NB! Questa garanzia vale per tutti i componenti dello stato di famiglia dell'iscritto*

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 10.000,00 per sinistro.

La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

### **INSORGENZA DEL SINISTRO E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE BIENNALE**

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
  - la condotta o la violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale;

NB VALE LA DATA DELLA PRIMA VIOLAZIONE

### **EFFICACIA TEMPORALE**

le prestazioni vengono garantite per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto dell'assicurazione per ciascun Assicurato se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa

### **DENUNCIA DI SINISTRO**

1. Il Contraente o l'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

2. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

### **GESTIONE DEL SINISTRO – FASE STRAGIUDIZIALE**

1. Le garanzie di cui all'art. Garanzie, ad eccezione del punto d), operano esclusivamente per la fase giudiziale.
2. Le spese per la fase stragiudiziale restano pertanto a carico dell'Assicurato. In relazione al solo punto d), ossia le **vertenze individuali di lavoro dipendente**, l'assicurazione garantisce **anche la gestione stragiudiziale della vertenza**, con avvocati incaricati dalla Compagnia e purchè sia stato preventivamente esperito, senza successo, il tentativo di componimento della controversia da parte del Sindacato Contraente SNFIA, il quale sarà tenuto a darne prova documentale. In ogni caso, il Massimale prestato per questa sola garanzia di gestione stragiudiziale pari ad €. 1.000 (mille) per ogni Sinistro e la franchigia di Polizza sarà operativa esclusivamente per l'eventuale trattazione della fase giudiziale.